

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 320**

a iniziativa del Consigliere Latini

*presentata in data 8 agosto 2025*

-----

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONI AGRICOLE

-----

**Art. 1**  
*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione promuove la cooperazione tra aziende agricole, comprese quelle che svolgono attività agromeccanica ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), per la definizione di accordi d'area che prevedano l'adozione di metodi di produzione a basso impatto ambientale, individuati da appositi disciplinari di produzione, tali da assicurare la migliore tutela del territorio agricolo nonché la qualità dei prodotti.

2. Per le finalità del comma 1, la Regione favorisce l'incontro tra i produttori e gli altri soggetti della filiera agroalimentare ai fini del perfezionamento di contratti di filiera corta, con particolare attenzione alle attività di marketing per la promozione dei prodotti locali trasformati.

3. La Giunta regionale detta disposizioni per agevolare la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, anche per la vendita diretta al consumatore finale in conformità all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

4. La Regione si impegna altresì a:

- a) promuovere la custodia del territorio quale fonte primaria di cibo per i suoi abitanti, preservando i valori delle culture locali e tradizionali e sostenendo gli imprenditori agricoli;
- b) riconoscere e valorizzare la diversità dei sistemi di produzione agricola marchigiana come fondamento di politiche agricole differenziate;
- c) sostenere le azioni collettive, cooperative e associative per lo sviluppo e la nascita di esperienze nel settore agroalimentare, in particolare negli ambiti dell'economia sociale e solidale;
- d) tutelare tutto lo spazio rurale, quello montano o delle aree interne in cui le attività agricole costituiscono uno degli elementi essenziali per lo sviluppo di un complesso di usi e relazioni all'interno della comunità di riferimento;
- e) sostenere l'esercizio delle produzioni agricole locali per contrastare lo spopolamento delle aree rurali, garantendo l'effettiva sostenibilità

degli insediamenti e valorizzando il legame tra economia e territorio;

- f) promuovere la formazione nei mestieri agricoli, nell'allevamento di animali a fini alimentari e nella trasformazione degli alimenti prodotti;
- g) favorire la conoscenza di modelli di produzione agricola attenti alla salvaguardia dei territori e alla biodiversità animale e vegetale;
- h) facilitare l'accesso al credito e introdurre strumenti di sostegno alla produzione in tutte le aree rurali.

5. Le attività previste da questa legge sono svolte nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia alimentare e agricola.

6. La Giunta regionale, con cadenza almeno semestrale, anche su richiesta delle associazioni agricole del territorio regionale o dei Comitati agricoli legalmente costituiti nel territorio regionale, organizza tavoli di confronto con i medesimi soggetti e con altri interessati, al fine di fornire un contributo per la migliore attuazione delle finalità indicate in questo articolo.

## **Art. 2**

*(Destinatari)*

1. I destinatari degli interventi previsti da questa legge sono gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, che esercitano la propria attività agricola come impresa individuale, società di persone o società di capitali, anche operanti per conto terzi.

## **Art. 3**

*(Interventi)*

1. Nell'ambito della strategia regionale di sostegno al credito delle imprese, la Regione promuove la creazione di nuovi strumenti di accesso al credito a tasso agevolato, della durata almeno quinquennale, a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, al fine di sostenere i costi delle materie prime e dei materiali di consumo impiegati nel processo produttivo ordinario stagionale, tenuto conto della quantità e qualità del prodotto finale, anche in considerazione dell'estensione delle aree coltivate. Per le medesime finalità la Regione concede agevolazioni a fondo perduto.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione delle previsioni di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale individua altresì le produzioni beneficiarie degli interventi di questa legge, specificando in particolare:

- a) le lavorazioni tipiche e tradizionali del territorio regionale;
- b) i requisiti strutturali e igienico-sanitari relativi alla lavorazione, trasformazione e confezionamento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea;
- c) i requisiti dei locali destinati allo svolgimento delle attività di cui alla lettera b).

4. Alle attività di cui alla lettera b) del comma 3 si applicano le procedure di autocontrollo stabilite dalla Giunta regionale in recepimento dei regolamenti europei in materia di sicurezza e igiene degli alimenti.

5. Gli aiuti riconosciuti ai sensi del comma 1 sono cumulabili con altre misure di sostegno concesse per le medesime finalità.

6. Gli interventi regionali previsti da questa legge sono disposti nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

#### **Art. 4**

*(Osservatorio regionale sui prezzi e sui costi agroalimentari)*

1. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di agricoltura, l'Osservatorio regionale sui prezzi e sui costi agroalimentari, di seguito denominato Osservatorio.

2. Con riferimento alle diverse aree territoriali della regione, l'Osservatorio svolge attività di ricerca, monitoraggio, elaborazione e controllo sui prezzi dei prodotti di cui al comma 1, anche attraverso un confronto con gli attori del mercato nazionale e internazionale.

3. L'Osservatorio elabora, con cadenza almeno trimestrale, un bollettino informativo sulle variazioni e sugli aggiornamenti dei prezzi e dei costi agroalimentari da pubblicare su apposita sezione del sito istituzionale della Regione.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, determina con proprio atto la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, nonché i compensi o i rimborsi da corrispondere esclusivamente a eventuali esperti esterni di comprovata e ricono-

sciuta esperienza e professionalità. Sono componenti dell'Osservatorio, tra gli altri, i rappresentanti:

- a) delle associazioni agricole del territorio regionale;
- b) dei Comitati agricoli legalmente costituiti nel territorio regionale;
- c) dell'Università Politecnica delle Marche, un rappresentante per ciascuna delle Facoltà di agraria e di economia.

#### **Art. 5**

*(Schema di regolamento di polizia rurale)*

1. Per la tutela del territorio, per lo sviluppo dell'agricoltura e l'adempimento dei servizi ad essa connessi, nel perseguimento della tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse, i Comuni adottano il regolamento di polizia rurale sulla base dello schema adottato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione assembleare. Nell'adozione del regolamento, al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale, i Comuni possono apportare modifiche e integrazioni non sostanziali al medesimo schema in relazione alle caratteristiche del proprio territorio.

2. La Giunta regionale predispone lo schema di cui al comma 1 sentiti i rappresentanti dei seguenti soggetti:

- a) associazioni agricole del territorio regionale;
- b) Comitati agricoli legalmente costituiti nel territorio regionale;
- c) Associazione regionale dei Comuni marchigiani (ANCI Marche);
- d) Unione regionale delle Province marchigiane (UPI Marche).

#### **Art. 6**

*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza biennale, al Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche una relazione che descrive i risultati conseguiti nell'attuazione di questa legge.

#### **Art. 7**

*(Disposizioni finali)*

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, adotta l'atto di cui al comma 4 dell'articolo 4 e lo schema di regolamento di cui all'articolo 5.

2. Entro un anno dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dello schema di regolamento di cui al comma 1, i Comuni adottano il proprio regolamento di polizia rurale ai sensi del comma 1 dell'articolo 5.

### **Art. 8**

#### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 50.000,00, da iscrivere a carico della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spesa corrente), dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2025/2027.

2. La copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita dalla corrispondente riduzione, per pari importo e nei medesimi esercizi finanziari, dello stanziamento iscritto nella Missione 16, Programma 01, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2025/2027.

3. Per effetto del comma 2, l'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei), indicata nella Missione 16, Programma 01, Titolo 1, della Tabella A della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Bilancio di previsione 2025/2027), è conseguentemente ridotta di euro 50.000,00 per ciascuna delle annualità.

4. Per gli anni successivi, all'autorizzazione prevista al comma 1, si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio di previsione.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).